

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2528

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CORRENTI, CUTRERA, BOATO, DUJANY,
FLORINO, PAGANI e TAGLIAMONTE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 1990

Proroga del termine previsto per la presentazione alle Camere della relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981

ONOREVOLI SENATORI. – Obiettivo costante dei componenti la Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del 1980-1981 è stato quello di concludere i lavori e di presentare alle Camere le relazioni conclusiva e propositiva nei termini di tempo previsti dagli articoli 2, comma 2, e 6 della legge 7 aprile 1989, n. 128, istitutiva della Commissione.

In tal senso nel mese di luglio 1990 fu presentato al Senato (atto n. 2367) un disegno di legge – successivamente diventato legge 8 agosto 1990, n. 246 – che, raccogliendo gli orientamenti emersi in seno alla Commissione medesima, consen-

tiva il completamento dei lavori istruttori anche nei sessanta giorni che la legge istitutiva riservava alla formulazione delle relazioni da presentare alle Camere. Non venne però richiesta alcuna proroga dei termini prefissati, nonostante la loro obiettiva ristrettezza.

Poichè i quattordici mesi sono stati totalmente occupati dall'impegno istruttorio, non è stato possibile terminare i lavori in tempo utile per discutere ed approvare i documenti conclusivi dell'inchiesta.

Si rende così necessario restituire alla Commissione i tempi inizialmente previsti per la presentazione delle relazioni alle Camere, prevedendo a tal fine una seppur breve proroga dei termini di sessanta giorni.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 6 della legge 7 aprile 1989, n. 128, come sostituito dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1990, n. 246, è prorogato di sessanta giorni ai soli fini della presentazione alle Camere della relazione.

2. Entro il termine di cui al comma 1 la Commissione può richiedere ed acquisire l'ulteriore documentazione necessaria per la formulazione della relazione.